

Codice A1709C

D.D. 12 marzo 2020, n. 104

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "LAVAGNINA". Rinnovo concessione.



ATTO N. DD-A17 104

DEL 12/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "LAVAGNINA". Rinnovo concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 366 dell'11/12/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico venatoria "Lavagnina" di complessivi ha 926, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. Guido Serio, fino al 31/12/2002.

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 116 del 17/7/2000 con la quale si autorizzava la trasformazione dell'azienda faunistico venatoria "Lavagnina" nell'omonima azienda agri turistico venatoria, la riduzione della superficie da ha 926 ad ha 699,70 e la sostituzione del direttore concessionario Guido Serio a favore della Sig.ra Natalizia De Maria, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4 del 15/1/2001 con la quale venivano istituite all'interno dell'azienda agri turistico venatoria "Lavagnina" due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C su fauna selvatica di allevamento, appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale aventi rispettivamente una superficie di ha 93.95.00 e di ha 110.87.55.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 23 del 11/02/2002 e n. 254 del 22/4/2008 con le quali venivano rinnovate le concessioni e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani, con facoltà di sparo, di tipo C, rispettivamente fino al 31/1/2008 e fino al 31/1/2011.

Vista la determinazione dirigenziale n. 47 del 24/01/2011 con la quale venivano rinnovate contestualmente la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C fino al 31/01/2020.

Vista l'istanza pervenuta in data 30/10/2019 e protocollata il 7/11/2019 al n. 27538 A1709B con la quale la Sig.ra De Maria Natalizia, concessionario dell'azienda agri turistico venatoria "Lavagnina" ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria chiede il rinnovo della concessione fino al 31/01/2029.

Preso atto dell'autocertificazione della Concessionaria Sig.ra De Maria Natalizia che:

- nessuna modificazione, anche di carattere agro-fauno-forestale e agro-silvo-pastorale, è intervenuta nello stato di fatto dell'azienda;
- che il Consorzio dei proprietari afferenti al diritto di utilizzo venatorio dei terreni è automaticamente rinnovato fino al 31/12/2028 ai sensi dello Statuto.

Verificato che in base alla scrittura privata del 01/2/1964 per il rinnovo del Consorzio di caccia denominata "Lavagnina" il Consorzio è valido fino al 31/12/1973 e ai sensi del punto 9) tacitamente rinnovato alla scadenza per uguale periodo.

Visto il verbale di assemblea straordinaria rep. 5492 del 3/8/1984 con il quale, tra le altre decisioni adottate la Riserva di Caccia "Lavagnina" è stata trasformata in Azienda Faunistico Venatoria e è stato adottato un Regolamento-Statuto dove all'art. 11 "si conviene che il Consorzio duri altri nove anni qualora i due terzi dei consorzisti non manifesti una volontà contraria con lettera raccomandata da inviarsi al Direttore Concessionario almeno un anno prima della scadenza.

Visto il successivo verbale del 4/5/1991 rep. 26745 di rinnovo del Consorzio per altri 9 anni fino al 31/12/2001;

Visto il verbale di assemblea straordinaria di consorzio rep. n. 79399 del 6/7/2000 con il quale è stato anticipatamente prorogato il Consorzio fino al 31/12/2010 precedentemente fissato al 31/12/2001 e modificata la sua denominazione in "Consorzio per l'Azienda Agri Turistico Venatoria Lavagnina".

Atteso che quindi tale consorzio è rinnovato fino al 31/12/2028.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'azienda agri turistico venatoria e delle due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale del redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria che dà atto delle verifiche e del

sopralluogo ispettivo e istruttorio effettuato nella data medesima.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AATV "Lavagnina" da parte della Concessionaria Sig.ra De Maria Natalizia fino al 31/1/2029 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché il rinnovo delle due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale aventi rispettivamente una superficie di ha 93,95 e ha 100,87.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. del 25 maggio 2018, n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515".

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- Di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata “Lavagnina” di complessivi ha 699,70, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore della Sig.ra Natalizia De Maria, fino al 31/01/2029.

- Di rinnovare le zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento, appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale aventi rispettivamente una superficie di ha 93.35.00 e di ha 100.87, fino al 31/01/2029.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “Azienda faunistico-venatoria”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla ex Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino